

DECISIONE N. 15/2026

R.G. TF 11/2026

TRIBUNALE FEDERALE FIDAL

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente estensore
Avv. Francesco Banchelli	Componente
Avv. Elisa Brigandì	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 22 aprile 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 11/2026 instaurato dalla **A.s.d. Sport Project VCO** (cod. soc. VB058), con l'Avv. Alberto Rosso, nei confronti della **A.s.d. Arca Sparanise Track&Field** (cod. soc. CE111), con l'Avv.ti Giuseppe Fabozzi e Stefano Fabozzi, nonché della **Federazione Italiana di Atletica Leggera** (FIDAL), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia FIDAL, l'affiliata Sport Project VCO ha agito nei confronti della FIDAL e della pure affiliata ARCA Sparanise Track & Field, deducendo violazioni regolamentari in relazione all'impiego irregolare, da parte di quest'ultima, di due atleti lettoni (Ralfs Dzosens e Rihards Sitniks) nella gara unica del Campionato Italiano di Società Juniores maschile di corsa campestre, disputato a Selinunte (TP) in data 22 febbraio 2026.

La ricorrente ha evidenziato che, al termine della gara, la A.s.d. Arca Sparanise Track & Field si era classificata al primo posto, superando la Sport Project VCO per un margine di un solo punto nella classifica finale a squadre. Tale risultato è stato successivamente omologato dalla FIDAL, con conseguente attribuzione del titolo nazionale alla società campana.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

E' stato altresì evidenziato che i piazzamenti conseguiti dai suddetti atleti nella competizione di Selinunte erano stati determinanti per il computo del punteggio finale di squadra e, dunque, per la vittoria del titolo da parte della convenuta.

La ricorrente ha evidenziato inoltre che, dalla consultazione del portale ufficiale della federazione di atletica lettone (*Latvijas Vieglatlētikas Savienība*), aveva rilevato che i citati atleti risultavano titolari di licenze federali attive in Lettonia, ossia:

- Ralfs Dzosens (licenza federale lettone n. 31153), affiliato all'ente sportivo "Ogres novada sporta centrs";
- Rihards Sitniks (licenza federale lettone n. 32314), affiliato alla "Krāslavas novada Sporta skola" e al club "SK Tērauds".

La Sport Project VCO evidenziava altresì che in data 24 febbraio 2026 aveva presentato alla FIDAL, a mezzo p.e.c., una segnalazione con cui aveva riferito la rilevata irregolarità in materia di doppio tesseramento e aveva chiesto l'intervento federale *«per la verifica di quanto esposto e, in caso di accertata violazione delle norme federali, l'assunzione dei conseguenti atti ivi compresa la riassegnazione del titolo societario sulla base dei nuovi punteggi»*, ricevendo risposta del 26 febbraio 2026, dall'Area Organizzativa Sportiva FIDAL, con la quale veniva comunicato che, sulla base di precedenti interlocuzioni, la Federazione lettone aveva confermato che nel proprio ordinamento non esisteva un sistema di tesseramento fondato su club e che, pertanto, alla luce degli approfondimenti avvenuti negli anni precedenti, non era possibile procedere ad una revisione della classifica.

La Sport Project VCO ha quindi proposto in data 20 marzo 2026, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia FIDAL, ricorso al Tribunale Federale deducendo:

1. violazione del punto 5.3 delle Disposizioni Affiliazione e Tesseramento 2025/2026 FIDAL, secondo cui *«Il divieto di doppio tesseramento è esteso anche in caso di tesseramento contemporaneo presso altra società o federazione estera di atletica leggera: a tale scopo l'atleta rilascia apposita "dichiarazione di responsabilità" dove*





- attesta tale status al momento della richiesta di tesseramento in Italia», sostenendo che la documentazione della Federazione lettone dimostrerebbe la titolarità, in capo agli atleti interessati, di licenze federali attive in Lettonia, idonee a integrare un vincolo sportivo estero incompatibile con il tesseramento italiano;*
2. *la erroneità della risposta dell'Area Organizzazione della FIDAL del 26 febbraio 2026, perché, pur basandosi sulla risposta della federazione lettone, che negava l'esistenza di un sistema di tesseramento basato su club nell'ordinamento lettone, tale circostanza sarebbe smentita dal relativo portale federale, dal quale, si espone nel ricorso, «...emerge che la federazione è composta da numerose entità sportive tra cui scuole sportive territoriali, centri sportivi regionali e club sportivi affiliati. Tra questi compare espressamente il club SK Tērauds al quale risulta affiliato l'atleta Sitniks»;*
 3. *la erroneità sotto altro profilo del detto diniego 276 febbraio 2026 perché in ogni caso «la titolarità di una licenza federale attiva presso la federazione lettone, costituisce elemento sufficiente a configurare un vincolo sportivo con federazione estera incompatibile con il divieto di doppio tesseramento previsto dalla normativa federale italiana»;*
 4. *la sussistenza di responsabilità oggettiva in capo alla ARCA Sparanise Track & Field per aver impiegato atleti in posizione irregolare senza le dovute verifiche, evidenziando l'incidenza concreta di tale irregolarità sull'esito della competizione e la conseguente alterazione della parità competitiva, in violazione dei principi di uniformità, trasparenza e corretta applicazione delle norme federali, censurando il ricorso a prassi interpretative difformi.*

La Sport Project VCO ha infine concluso il ricorso chiedendo:





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

«Invia preliminare cautelare disporsi la sospensione dell'efficacia dell'omologazione della classifica fino alla decisione nel merito, ricorrendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le causali di cui alla parte motiva del presente ricorso.

Nel merito, in via principale accertare e dichiarare la violazione delle norme federali in materia di divieto di doppio tesseramento e, per l'effetto, dichiarare irregolare la posizione sportiva degli atleti Ralfs Dzosens e Rihards Sitniks, disponendo l'annullamento dell'omologazione della classifica del Campionato Italiano Juniores di corsa campestre disputato in Selinunte in data 22 febbraio 2026 ordinandosi la revisione della classifica societaria con ogni conseguenza sportiva.

In via subordinata ove ritenuto più conforme all'ordinamento sportivo e alla tutela della regolarità della competizione, chiede che il Tribunale Federale voglia comunque accertare l'irregolarità della posizione degli atleti sopra indicati e disporre la conseguente penalizzazione della società A.s.d. Arca Sparanise Track&Field con ricalcolo del punteggio della competizione e revisione della classifica finale. Con vittoria di spese e con riserva di ulteriori motivi, cognite le avverse difese».

In data 31 marzo 2026 il Presidente del Tribunale Federale, ha rigettato l'istanza cautelare sull'assorbente considerazione che non appariva sussistere l'indispensabile requisito della minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile, peraltro del tutto genericamente dedotto, atteso che la classifica della gara e le sue conseguenze (che la stessa Ricorrente definisce «*difficilmente reversibili*»), sono in ogni tempo modificabili all'esito del giudizio sportivo, notoriamente soggetto a termini assai stringenti, sicché l'interesse di cui è chiesta tutela comunque non poteva subire una lesione concretamente irreparabile e comunque, ove mai, sarebbe in ogni caso risarcibile, per l'effetto fissando l'udienza di discussione per il 22 aprile 2026.

Il detto provvedimento di diniego e di fissazione udienza è stato regolarmente notificato a tutte le parti.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Si è costituita nei termini assegnati la A.s.d. Arca Sparanise Track & Field, sostenendo, gradatamente:

1. l'inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale Federale, rientrando la controversia - attinente alla regolarità dell'impiego degli atleti, all'omologazione della gara e alla validità della classifica - nella competenza esclusiva del Giudice Sportivo, con eventuale trasmissione a questo degli atti;
2. la tardività e irricevibilità del ricorso;
3. l'improcedibilità per carenza di interesse, deducendo che la ricorrente non avrebbe dimostrato che l'eventuale esclusione degli atleti comporterebbe automaticamente la revisione della classifica in suo favore;
4. nel merito l'infondatezza della tesi della Sport Project VCO, sostenendo che la licenza lettone non sarebbe in alcun modo ostativa al tesseramento FIDAL;
5. ancora nel merito eccependo il principio di tassatività delle sanzioni sportive, ritenendo illegittima ogni interpretazione estensiva o analogica, in virtù del noto principio *nullum crimen sine lege*, prospettando un possibile contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto un'interpretazione restrittiva penalizzerebbe gli atleti comunitari introducendo una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità;
6. in ogni caso la propria buona fede e il legittimo affidamento, avendo tesserato gli atleti secondo le procedure ordinarie e sulla base di un riscontro ufficiale della FIDAL che escludeva irregolarità.

La resistente A.s.d. Arca Sparanise Track & Field ha quindi concluso chiedendo:

«- accertare e dichiarare che la "licenza" del sistema sportivo lettone non costituisce "tesseramento" ai sensi delle Disposizioni FIDAL, trattandosi di istituto giuridico di natura diversa (mero titolo di partecipazione a gare);





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- *accertare e dichiarare che il punto 5.3 delle Disposizioni FIDAL non si applica al caso di atleti titolari di licenza federale lettone, in quanto la licenza non integra "tesseramento contemporaneo presso altra società o federazione estera";*
- *accertare e dichiarare che gli atleti Ralfs Dzosenis e Rihards Sitniks sono stati regolarmente tesserati con la FIDAL per la stagione 2026 e che il loro utilizzo nella gara del 22/02/2026 è pienamente legittimo;*
- *confermare l'omologazione della classifica del Campionato Italiano di Società Juniores maschile di corsa campestre disputato in Selinunte (TP) il 22 febbraio 2026 con la proclamazione della società A.s.d. Arca Sparanise Track&Field quale vincitrice;*
- *per l'effetto, respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.*

Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti.».

Nei termini di regolamento non pervenivano altri documenti oltre quelli depositati dalle parti con i detti atti difensivi.

All'udienza del 22 aprile 2026 erano presenti la ricorrente A.s.d. Sport Project VCO in persona del Consigliere di Società delegato all'udienza Sig. Alberto Pizzi, la resistente A.s.d. Arca Sparanise Track&Field in persona del legale rappresentante Sig. Ilario Capanna, entrambe con i rispettivi difensori, Avv. Alberto Rosso e Avv. Giuseppe Fabozzi, nonché la FIDAL in persona del legale rappresentante Presidente Sig. Stefano Mei.

Preliminarmente l'Avv. Giuseppe Fabozzi ha eccepito l'irritualità della presenza del Sig. Alberto Pizzi, contestandone la legittimazione a rappresentare la società in assenza della qualifica di legale rappresentante e ritenendo necessaria, quantomeno, una delega notarile.

L'Avv. Alberto Rosso ha replicato sostenendo l'infondatezza dell'eccezione ed evidenziando come il Sig. Pizzi fosse munito di regolare delega del Presidente della Sport Project già agli





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

atti e che ulteriori formalità sarebbero state superflue.

Il Collegio ha rigettato l'eccezione, ritenendo adeguata la delega prodotta e ammettendo la partecipazione del Sig. Pizzi.

Nel prosieguo, l'Avv. Rosso ha illustrato il ricorso, contestando le difese della resistente e richiamandosi alle conclusioni già rassegnate, mentre l'Avv. Fabozzi ha replicato insistendo nelle eccezioni e difese svolte in memoria e chiedendone l'accoglimento.

È infine intervenuto il Presidente Stefano Mei, il quale ha richiamato precedenti analoghi già esaminati, riferendo che, anche in tali occasioni, la Federazione lettone — in linea con la comunicazione FIDAL del 26 febbraio 2026 — aveva confermato l'assenza nel proprio ordinamento di un sistema di tesseramento basato su club.

Il Presidente Mei ha inoltre precisato di aver avuto diretti contatti con il Presidente della Federazione lettone, il quale gli ha ribadito tale impostazione, evidenziato infine come il caso in esame si inserisce nella nota prassi applicativa consolidata degli ultimi anni.

Preso atto di quanto sopra il Tribunale ha disposto, in via istruttoria, la produzione da parte degli uffici federali di copia della corrispondenza con la Federazione Lettone di Atletica relativa alla prassi sul tesseramento degli atleti lettoni evidenziata nella citata e-mail 26 febbraio 2026 dell'Area Organizzazione Sportiva Fidal e, alla luce della complessità tecnico-giuridica della questione, ha assegnato alle parti termine fino al 4 maggio 2026 per il deposito di memorie illustrative, riservando ogni ulteriore provvedimento.

In data 27 aprile 2026 l'Area Organizzazione della FIDAL ha trasmesso al Tribunale una comunicazione in lingua inglese intercorsa tra la FIDAL e la Federazione Lettone in data 14 giugno 2016 in cui quest'ultima dichiarava quanto segue: *«Innanzitutto, vorremmo precisare che gli atleti menzionati nella vostra lettera [...] non sono membri di alcuna società sportiva lettone, ma rappresentano il loro luogo di nascita [...]. C'era un errore in questo sito web www.skriesim.lv. Le informazioni corrette sono disponibili sul sito ufficiale della Federazione Lettone di Atletica Leggera [...]. Infine la Federazione Lettone di Atletica*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Leggera consente la partecipazione degli atleti lettone a diversi club all'estero, poiché in Lettonia non esiste un sistema di club» (testo originale non tradotto: «Firstly we would like to emphasize that athletes who were mentioned in your letter [...] are not member of any Latvian sport club, they represent their place of birth [...]. There was a mistake in this website www.skriesim.lv. Correct information You can find in Latvian athletics association official website [...]. Finally, Latvian Athletics Association admit Latvian athletes participation in different clubs abroad because we don't have a sport club system in Latvia»),

Nei termini assegnati sono poi pervenute le memorie illustrative autorizzate.

La ricorrente ha sostenuto la competenza del Tribunale Federale e il proprio interesse ad agire, ribadendo che il divieto di doppio tesseramento si estende anche a forme di affiliazione estera come la licenza lettone, da ritenersi sostanzialmente equivalente al tesseramento in quanto idonea a creare un legame diretto con la Federazione. A tal fine ha poi valorizzato sia le dichiarazioni rese dagli atleti - evidenziando come esse presuppongono la consapevolezza della rilevanza della licenza – sia le note della Federazione lettone dalle quali emerge la stabilità del sistema lettone, privo di club e fondato su un rapporto diretto atleta-federazione, con conseguente funzione sostitutiva del tesseramento, evidenziando altresì che una diversa interpretazione consentirebbe un'elusione sistematica della normativa. Concludeva quindi insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

La resistente ha invece eccepito, in via preliminare, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione degli atleti e ha ribadito il difetto di competenza del Tribunale, ritenendo la controversia attinente alla materia tecnico-sportiva. Nel merito ha ribadito la diversità tra tesseramento e licenza, qualificata come mero titolo amministrativo privo di vincolo associativo, e richiamato espressamente sia la nota FIDAL del 26 febbraio 2016 sia la nota della Federazione lettone del 14 giugno 2016, quali interpretazioni autentiche della disciplina, idonee a escludere l'applicabilità del divieto in assenza di un sistema fondato su





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

società sportive. Ha infine aggiunto che un'interpretazione estensiva della norma si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di affidamento e potrebbe determinare una discriminazione indiretta per nazionalità. Ha quindi concluso reiterando le conclusioni già in atti.

MOTIVI

Il ricorso è inammissibile.

Vanno comunque innanzitutto rigettate alcune questioni preliminari sollevate dalla ARCA Sparanise Track&Field, ossia:

1. l'eccezione sollevata alla prima udienza dalla resistente e confermata la validità e l'efficacia della delega al Sig. Federico Pizzi, ben potendo il Presidente di una Associazione delegare altro soggetto a sostituirlo in rappresentanza della stessa;
2. l'eccezione di violazione del contraddittorio nei confronti dei due atleti lettoni, sollevata dalla resistente solo con le note autorizzate del 4 maggio 2026, atteso che la controversia riguarda le conseguenze del loro utilizzo agonistico in capo alla sola Arca Sparanise Track&Field, non avendo la ricorrente chiesto l'invalidazione del loro tesseramento, ma, incidentalmente, di «*dichiarare irregolare la posizione sportiva degli atleti Ralfs Dzovens e Rihards Sitniks, disponendo l'annullamento dell'omologazione della classifica del Campionato Italiano Juniores di corsa campestre disputato in Selinunte in data 22 febbraio 2026 ordinandosi la revisione della classifica societaria con ogni conseguenza sportiva*».

Stante l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla resistente, occorre ora effettuare alcune considerazioni in merito al riparto della competenza tra i diversi Organi di Giustizia Sportiva, al fine di valutare se la Sport Project VCO doveva rivolgere istanza al Giudice Sportivo Nazionale ai sensi dell'art. 32 R.G. FIDAL anziché, come ha fatto, presentare ricorso al Tribunale Federale in forza del successivo art. 43.





Il sistema della Giustizia Sportiva si fonda, infatti, su una ripartizione rigida tra Giudici Sportivi e Giudici Federali, ossia su un modello a "doppio binario" che esclude qualsiasi discrezionalità delle parti nella scelta dell'organo giudicante.

Tale impostazione trova fondamento sia nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI (di seguito CGS CONI), sia nel Regolamento di Giustizia FIDAL, che ne recepisce le logiche.

Una tesi contraria, che riconoscesse alle parti un'indebita facoltà di scelta, si porrebbe in aperto contrasto con il riparto di competenza che costituisce diretta espressione del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 della Costituzione.

Il perimetro operativo del Giudice Sportivo è delineato "in positivo" dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia FIDAL, che recepisce fedelmente l'art. 14 CGS CONI, che attribuisce al Giudice Sportivo la cognizione esclusiva - in prima istanza, senza udienza e con immediatezza - di tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.

Rientrano in tale perimetro, per espressa previsione normativa:

- a) la regolarità della gara e l'omologazione dei risultati;
- b) la regolarità degli impianti e delle attrezzature sportive;
- c) lo status, la posizione e l'idoneità degli atleti, dei tecnici e di tutti i partecipanti;
- d) i comportamenti posti in essere in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante avvenuto in occasione dell'evento agonistico.

La competenza del Tribunale Federale è invece configurata "in negativo", poiché l'art. 25 CGS CONI e l'art. 38 comma 1 Regolamento di Giustizia FIDAL, stabiliscono che il Tribunale Federale giudica su *«tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale»*.

Se la cognizione del Giudice Sportivo è quindi una competenza sulle controversie connesse allo svolgimento delle gare, la competenza del Tribunale Federale è di tipo "residuale", dal momento che viene attribuita con un criterio aperto, in base al quale vi rientrano tutti i fatti



rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia instaurato o pendente un procedimento davanti al Giudice Sportivo (Collegio Garanzia dello Sport CONI parere n. 1/2019, Corte Federale Appello FIGC Sezioni Unite n. 75/2021-2022; Corte Federale Appello FISE decisione n. 5/23).

Il principio è ribadito all'art. 43 comma 1 R.G. FIDAL quanto al "*ricorso della parte interessata*" dinanzi al Tribunale Federale.

Si rende, quindi, innanzitutto necessario qualificare correttamente la natura della controversia, al fine di individuare poi quale Organo di Giustizia ne sia il Giudice naturale.

Come noto è *ius receptum* il principio secondo cui nel processo civile, per radicare la competenza del giudice si deve avere riguardo alla domanda come proposta dall'attore, quindi alla *causa petendi* (ossia i fatti costitutivi del diritto di cui è chiesta tutela) e al cosiddetto *petitum* sostanziale (cioè al "bene della vita" effettivamente richiesto), nonché alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

Questi contenuti sono prescritti nell'art. 43 comma 3 R.G., rubricato "*Ricorso della parte interessata*", il quale stabilisce infatti che:

«*Il ricorso contiene:*

- a) *gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;*
- b) *l'esposizione dei fatti;*
- c) *l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;*
- d) *l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;*
- e) *l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;*
- f) *la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura».*

Ferma l'autosufficienza dell'ordinamento sportivo anche sotto il profilo processuale e la sua integrabilità solo in presenza di lacune, che non sussistono quanto al contenuto del ricorso della parte interessata, per risolvere il conflitto interno di competenza che sorge dalle



opposte posizioni delle parti è invece necessario utilizzare i generali principi interpretativi dell'ordinamento giuridico nazionale, al fine di individuare la natura della domanda proposta dalla Sport Project VCO.

In effetti, l'esame del contenuto complessivo del ricorso e dei fatti allegati rivela che la contestazione investe direttamente e inscindibilmente una serie di profili che l'ordinamento sportivo riconduce in modo inequivoco alla competenza del Giudice Sportivo.

In particolare emergono varie domande, ciascuna delle quali ricade nell'area di competenza delineata dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia FIDAL e dall'art. 14 del CGS CONI, e non rientrano fra le attribuzioni residuali del Tribunale federale, poiché:

- (a) si chiede di dichiarare *«irregolare la posizione sportiva»* degli atleti Dzosens e Sitniks con riferimento alla loro partecipazione alla gara del 22 febbraio 2026, così proponendo questione integralmente da sussumersi nella lettera c) dell'art. 27, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL (*«la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara»*), che espressamente assegna al Giudice Sportivo la cognizione di ogni questione concernente la posizione degli atleti in relazione alla loro partecipazione a una determinata competizione;
- (b) si chiede *«l'annullamento dell'omologazione della classifica»* della gara del 22 febbraio 2026, così proponendo conseguenziale domanda di annullamento dell'omologazione (provvedimento non individuato, né allegato), espressamente rientrante nella lettera a) del detto art. 27, comma 1 (*«la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati»*);
- (c) si chiede che sia ordinata *«la revisione della classifica societaria con ogni conseguente effetto sportivo»*, ossia pronuncia costitutiva che attiene anch'essa agli esiti diretti della competizione del 22 febbraio 2026 e alla ricostruzione del risultato che avrebbe dovuto essere omologato in assenza della partecipazione





degli atleti asseritamente irregolari, ossia ancora una attribuzione del Giudice Sportivo ai sensi della lettera a) dell'art. 27, comma 1 («*la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati*»).

Non è dunque sufficiente che la *causa petendi* del ricorso richiami una norma regolatrice del tesseramento per spostare la competenza verso il Tribunale Federale, poiché ciò che rileva ai fini della determinazione dell'organo competente non è il fondamento normativo del diritto astrattamente invocato, bensì l'oggetto concreto della domanda e i suoi effetti sull'esito della competizione.

Quando la domanda tende — come nel caso di specie — alla dichiarazione di irregolarità della posizione sportiva degli atleti al fine di ottenere l'annullamento dell'omologazione e la revisione della classifica di una determinata gara, la controversia appartiene al Giudice Sportivo Nazionale, quale organo preposto a garantire la regolarità delle competizioni e dei loro risultati.

Il fatto che le irregolarità contestate trovino la loro radice nell'asserita infrazione di norme sul tesseramento come detto non modifica tale conclusione.

La Sport Project VCO deduce che i due atleti lettoni della ARCA Sparanise Track&Field avrebbero gareggiato in situazione di doppio tesseramento, vietato dall'art. 5.3 delle «*disposizioni FIDAL in materia di affiliazioni, tesseramenti e trasferimenti*» (ricorso, pag. 3), di cui non riporta il testo e che neppure produce, poi denominandole genericamente "Disposizioni".

Il riferimento normativo può comunque essere ricondotto alle "*Disposizioni su affiliazioni, tesseramenti e trasferimento 2026*" (reperibili alla url <https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2026/Gestione%20Associati/Disposizioni%20Affiliazioni%20Tesseramenti%202026.pdf>) il cui art. 5.3 stabilisce che «*Il divieto di doppio tesseramento è esteso anche in caso di tesseramento contemporaneo presso altra società o federazione estera di atletica leggera: a tale scopo l'atleta rilascia apposita "dichiarazione di*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

responsabilità” dove attesta tale status al momento della richiesta di tesseramento in Italia».

Il rispetto delle norme sul tesseramento — e, in particolare, il detto divieto di doppio tesseramento — costituiscono la fonte della regolarità della posizione sportiva dell'atleta la condizione di ammissibilità alla competizione, sicché la loro violazione si traduce direttamente in una questione di «*regolarità dello status e della posizione*» dell'atleta partecipante a una determinata gara (art. 27 co. 1 lett. c), nonché di «*regolarità della gara e omologazione dei relativi risultati*» (art. 27 co.1 lett. a).

La norma sul tesseramento è dunque "solo" la fonte della situazione giuridicamente protetta, di cui è chiesta tutela ai sensi dell'art. 43 R.G., non il fondamento della competenza funzionale dell'organo della giustizia sportiva.

Individuato quindi il Giudice Sportivo quale organo naturalmente competente, occorre chiedersi se la mancata instaurazione innanzi ad esso del relativo giudizio possa, nelle circostanze del caso di specie, giustificare in via “residuale” il ricorso al Tribunale Federale ai sensi degli artt. 38 e 43 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Nell'assetto del sistema di giustizia sopra delineato rivestono, peraltro, un ruolo fondamentale le modalità di instaurazione dei procedimenti.

L'accesso al giudizio del Giudice Sportivo, in particolare, è di fatto scandito da procedure e, soprattutto, da termini rigorosi e predeterminati (cfr. in particolare gli artt. 27, 32, 33, 34 e 35 del R.G. FIDAL e art. 14, 19, 20, 21, 22 CGS CONI).

In materia, la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva ha elaborato un criterio interpretativo fondamentale, che questo Collegio condivide e fa proprio, espresso in modo paradigmatico dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC (decisione n. 75/CFA/2021-2022), secondo cui la competenza del Tribunale Federale, in quanto residuale, va applicata con «*canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitare una lettura estensiva*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

che comporterebbe una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi Organi di Giustizia».

Il citato art. 38 Regolamento Giustizia FIDAL (*Competenza dei Giudici Federali*) non va quindi inteso come una libera alternativa procedurale, ad esempio secondo valutazioni di opportunità degli interessati, né come uno strumento di recupero per i casi in cui la parte abbia omesso colpevolmente di adire per tempo l'organo funzionalmente competente: la norma opera invece per quei fatti che, per loro natura, esulano dall'ambito proprio della gara e che pertanto non avrebbero potuto essere sottoposti al Giudice Sportivo, nonché per fattispecie che - pur rientrando nella competenza del Giudice Sportivo - non risultavano percepibili dai documenti ufficiali, né erano suscettibili di essere conosciute nei termini previsti per l'attivazione di quel rito, configurando quindi autentiche ipotesi di impossibilità oggettiva di adire il Giudice Sportivo, pertanto non imputabili alla parte (*ex plurimis* Collegio di Garanzia dello Sport CONI n. 3/2025, Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 75/2021-2022, Corte Federale di Appello FISE n. 5/2023, Tribunale Federale FIGC n. 43/2024).

Diversamente opinando, la competenza residuale del Tribunale si trasformerebbe di fatto in una non consentita competenza alternativa, sulle medesime questioni, oppure surrogatoria, alterando l'intera architettura del sistema.

Ciò non solo al fine di preservare l'effettività del termine previsto per l'instaurazione del rito davanti al Giudice Sportivo, ma anche in ragione dell'esigenza, propria dell'ordinamento sportivo, di garantire la regolarità delle competizioni, che impone l'adozione e l'esecutività dei provvedimenti – ove possibile – in tempi particolarmente celeri, attesa la peculiare valenza temporale dei risultati, così da evitare alterazioni nello svolgimento delle gare successive, nella formazione delle classifiche e, in ultima analisi, nell'intero assetto della competizione.





Tanto premesso, applicando dunque correttamente il plesso normativo previsto dalla Regolamentazione FIDAL, si osserva che l'art. 32 Regolamento di Giustizia FIDAL impone che l'istanza degli interessati per le questioni connesse allo svolgimento delle gare venga proposta «*entro il termine di tre giorni liberi dal compimento dell'evento*», con possibilità di riserva dei motivi da sciogliere entro cinque giorni dalla formulazione dell'istanza.

Benché l'art. 13 commi 1 e 2 R.G. FIDAL stabiliscano in generale che «*I termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento*» e che «*Ogni altro termine s'intende libero*», un'interpretazione teleologica e sistematica delle disposizioni in materia induce ad attribuire al termine di tre giorni (così come a quello di cinque giorni), natura propriamente perentoria, quindi decadenziale.

Si riscontra, infatti, una forte incoerenza e un'ambiguità redazionale nel detto art. 13, il quale al comma 1 si occupa di stabilire come si dovrebbero identificare i termini perentori, mentre al comma 2, nonostante l'iniziale utilizzo della locuzione «*ogni altro termine*», si occupa della completamente diversa questione dei termini "liberi".

In altre parole l'art. 13, esemplificando:

- al comma 1 spiega che i termini processuali perentori (cioè decadenziali e in generale improrogabili perché al loro superamento consegue l'inefficacia dell'atto compiuto tardivamente o la perdita della facoltà: art. 153 c.p.c.) sono quelli espressamente indicati come tali e notoriamente si contrappongono ai termini processuali "ordinatori" (ossia i termini che invece non hanno la stessa automatica e infettibile conseguenza perché sono prorogabili prima della scadenza: art. 154 c.p.c.);
- al comma 2, laddove stabilisce che «*Ogni altro termine s'intende libero*» si occupa della del tutto diversa questione dei termini processuali appunto "liberi" (da calcolarsi al netto del giorno di inizio o partenza e del giorno di fine o di arrivo), che notoriamente si collegano e si distinguono non rispetto ai "perentori", ma invece





rispetto ai termini "*non liberi*" (da calcolarsi al netto del solo giorno di inizio ed includendo il giorno di fine: art. 155 comma 1 c.p.c.).

In buona sostanza si tratta di funzioni differenti, potendo esistere termini perentori "liberi" e "non liberi", così come termini *ordinatori* "liberi" e "non liberi".

Ne consegue che:

- I. una prima interpretazione letterale del testo, alla luce della contrapposizione testuale fra comma 1 e comma 2 ("*ogni altro termine*"), porterebbe a concludere che i termini perentori sono tutti "*non liberi*", ma ciò appare palesemente incongruente e comunque non è oggetto di questa decisione, non discutendosi di modalità di calcolo di scadenze;
- II. una seconda via interpretativa, qui indicata solo per dovere di completezza, potrebbe consistere nel ritenere che il comma 2 («*Ogni altro termine s'intende libero*») utilizzi erroneamente la parola "*libero*" intendendo invece "*non perentorio*", perché ciò darebbe un senso alla contrapposizione iniziale che collega i due commi ("*ogni altro termine*"), ma è strada ovviamente non percorribile perché costituirebbe una non consentita operazione di forzatura testuale modificativa;
- III. una terza e più coerente interpretazione conduce a ritenere che i due commi, obbiettivamente redatti in maniera non congrua, siano tra di loro slegati e da leggersi e utilizzarsi ciascuno a sé, nel proprio ambito processuale.

Questa breve disamina consente tuttavia di affermare che, nella controversia in esame, rileva il solo comma 1 dell'art. 13 R.G. FIDAL, che tuttavia, come sopra detto, necessita di essere interpretato non in senso letterale, ma anche secondo gli altri criteri consentiti dagli articoli 12 e 14 delle cosiddette Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale).

In questo senso occorre rilevare, infatti, che il Regolamento di Giustizia FIDAL attribuisce la qualificazione formale di 'perentorietà' esclusivamente in due ipotesi, ossia all'art. 6 (*Tutela*



dell'onorabilità degli organismi sportivi) e all'art. 36 (*Giudizio innanzi la Corte Sportiva di Appello*): considerato quindi che, ai sensi dell'art. 13.1, la "perentorietà" dovrebbe essere esplicitamente espressa, la scelta di non qualificare espressamente ulteriori ipotesi di termini perentori nell'architettura del Regolamento risulta foriera di dubbi e difficoltà interpretative, in cui l'esegesi letterale della disposizione produce esiti incongrui e giuridicamente illogici.

Tale incoerenza emerge con evidenza nel regime degli atti introduttivi.

Sotto un primo profilo, è irragionevole che la Corte Sportiva d'Appello (art. 36) e la Corte Federale d'Appello (art. 50) - organi di pari grado e rango - dovrebbero applicare regimi diversi poiché:

- l'art. 36, regolando il gravame avverso le decisioni del Giudice Sportivo davanti la Corte Sportiva d'Appello, fissa un termine di tre giorni per il deposito del reclamo, espressamente qualificato come "perentorio";
- l'art. 50, invece, che disciplina il gravame avverso le decisioni del Tribunale Federale davanti la Corte Federale d'Appello, stabilisce al comma 2 che il reclamo va depositato «non oltre il termine di quindici giorni», omettendo quindi ogni riferimento espresso alla perentorietà del termine e lasciandone presumere l'ordinarietà;
- di contro è espressamente perentorio, innanzi alla stessa Corte Federale d'Appello, il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento di sospensione emesso a tutela della onorabilità degli organismi sportivi di cui all'art. 6 R.G. FIDAL;

Appare dunque di tutta evidenza il paradosso giuridico che deriverebbe dall'applicazione letterale del ripetuto art. 13.1, per cui il ricorso ex art. 36 è soggetto a decadenza automatica, mentre quello ex art. 50 comma 2 non lo prevederebbe mancando la qualifica formale di termine perentorio (senonché la reale natura di quest'ultimo invece emerge comunque chiaramente dal seguente comma 3 «*Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile*»).



Tanto premesso, si desume, quindi, che una interpretazione meramente letterale dell'art. 13.1 potrebbe paralizzare l'ordinamento, azzerando la certezza dei campionati, dei titoli assegnati e la stabilità delle classifiche sportive e, dinanzi a una simile e macroscopica ambiguità logica della normativa interna, che integra una chiara alcuna regolamentare, non si può quindi restare legati al mero formalismo letterale della disposizione, ma si ha il dovere di attivare i meccanismi di chiusura e integrazione previsti dallo stesso ordinamento federale.

Trova pertanto diretta applicazione l'art. 3, comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, il quale stabilisce che *«il codice di procedura civile costituisce fonte normativa per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento»*.

Il consentito rinvio sussidiario ai principi del diritto processuale civile statale consente di superare le criticità generate dal difetto di coordinamento logico tra l'art. 13.1 e le restanti norme del Regolamento di Giustizia FIDAL, offrendo i corretti canoni interpretativi per la risoluzione del caso.

Nel diritto processuale civile esiste una norma analoga alla disposizione di principio della FIDAL: si tratta dell'art. 152, comma 2, c.p.c., a mente del quale *«i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori»*.

Sul presupposto della convergenza testuale tra l'art. 13.1 R.G. FIDAL e l'art. 152 c.p.c., chiarisce ogni residuo dubbio il costante indirizzo sia della dottrina, che della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che hanno risolto e superato la rigidità formale del precetto.

I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che la natura perentoria di un termine non deve necessariamente risiedere in una qualificazione formale ed espressa, ma può e deve essere desunta in via interpretativa dallo scopo e dalla funzione che il termine adempie all'interno del sistema.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Suprema Corte ha più volte avuto occasione di rilevare che alla natura perentoria del termine «*non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (tra le varie, Cass., 1 luglio 2008, n. 17978, in Mass. Giur. it., 2008; Cass., 25 giugno 2007, n. 14692, ivi, 2007; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21365, 2010, in DeJure online; Cass., 15 marzo 2016, n. 5060, ivi; accoglie il principio anche Corte Cost., 1 aprile 2003, n. 107, in www.cortecostituzionale.it). Occorre aver riguardo, cioè, per lo «scopo», al «carattere del termine» e agli «effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa» (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2014, n. 19980, in DeJure online)» (così cfr. parere Collegio di Garanzia dello Sport CONI n. 7/2018, e nel medesimo senso anche decisione n. 60/2025 e Sezioni Unite n. 17/2022).*

Tanto premesso, si evidenzia ancora che a conferma del superamento di un'applicazione letterale dell'art. 13.1 e a favore quindi di una interpretazione dei termini di impulso dei procedimenti in primo e secondo grado più sistemica e coerente con le *ratio* sopra descritte, depongono anche i precedenti giurisprudenziali del Giudice Sportivo Nazionale della FIDAL che hanno dichiarato tardivi i ricorsi di parte depositati oltre il ripetuto termine di 3 giorni (decisioni del 31.3.2022 e del 28.10.2021, quest'ultima confermata dalla Corte Sportiva di Appello FIDAL n. 1/2021).

Ciò del resto trova ulteriore conferma nell'art. 32 comma 2 R.G. FIDAL, secondo cui, nel caso in cui la parte istante non indichi i motivi riservati entro cinque giorni dalla formulazione dell'istanza, «*il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare*»: il che rende illogico ritenere





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

ordinatorio il termine di tre giorni per l'instaurazione del procedimento a fronte dalla stringenza di quello di cinque giorni per lo scioglimento della riserva sui motivi che ha l'effetto, sostanzialmente decadenziale, di impedire la decisione del Giudice.

Applicando quindi i principi espressi sia dalla Suprema Corte che dagli Organi di Giustizia sportiva l'indagine sullo scopo e sulla funzione della norma non lascia margini di dubbio.

La funzione ontologica dei termini sia di primo grado ex art. 32 che di secondo grado ex art. 36 e 50 Regolamento Giustizia è dunque, per sua stessa natura, strutturalmente incompatibile con la natura ordinatoria, rispondendo alla superiore esigenza pubblicistica di definire tempestivamente l'intero processo sportivo, assicurando la certezza dei rapporti giuridici, la regolarità delle competizioni, l'intangibilità dei risultati sul campo e delle classifiche nonché l'effettività delle sanzioni.

Consentire che gli atti introduttivi dei giudizi di primo o secondo grado rimangano privi di sanzione decadenziale significherebbe legittimare una "*deregulation*" in cui qualsiasi provvedimento o titolo rimarrebbe *sub iudice* violando radicalmente il già spiegato principio di celerità del processo sportivo.

In riferimento quindi all'art. 32 R.G. FIDAL, alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono, deve quindi ritenersi che il termine per adire il Giudice Sportivo abbia natura perentoria. Tale qualificazione comporta, quale conseguenza immediata e diretta, che, anche alla luce degli assunti e dei richiami giurisprudenziali sopra evidenziati in punto di impossibilità oggettiva di adire il Giudice Sportivo, il mancato rispetto del termine — ove appunto imputabile al soggetto interessato — determini inevitabilmente effetti preclusivi rispetto all'ulteriore esercizio dell'azione.

Applicando i criteri sopra enunciati alla fattispecie in esame si evidenzia che, in relazione alle asserite violazioni e irregolarità concernenti lo *status* e la posizione dei due atleti lettoni, riscontrate con riferimento alla gara tenutasi in data 22 febbraio 2026, la società ricorrente provvedeva in data 24 febbraio 2026 a presentare una segnalazione indirizzata





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

alla Area Organizzazione Sportiva FIDAL chiedendo l'assunzione «*dei conseguenti atti ivi compresa la riassegnazione del titolo societario sulla base dei nuovi punteggi*».

In particolare, poiché la Sport Project VCO segnalava tesseramenti o licenze straniere attive in capo agli atleti Dzosens e Sitniks rinvenuti su diversi portali lettoni, è evidente che tali informazioni erano già nella sua disponibilità ampiamente entro il termine dei tre giorni previsto per la proposizione dell'istanza al Giudice Sportivo, nella specie scadente il 25 febbraio 2026.

Conseguentemente, non si configura alcuna ipotesi di impossibilità oggettiva di adire tempestivamente il Giudice sportivo, risultando, al contrario, che la ricorrente abbia discrezionalmente optato per un percorso stragiudiziale, mediante la citata segnalazione all'Area Organizzazione Sportiva FIDAL, e che, ottenendo un riscontro negativo dalla Federazione con la comunicazione a mezzo P.E.C. del 26 febbraio 2026, abbia poi proposto il presente ricorso al Tribunale Federale. Si tratta, con tutta evidenza, di una scelta procedimentale consapevolmente operata, non di una impossibilità oggettiva di accesso agli ordinari strumenti della giustizia sportiva.

Tale scelta, innegabilmente imputabile alla parte ricorrente, non è quindi idonea a radicare in via residuale la competenza del Tribunale Federale in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza richiamata, la funzione di chiusura assoluta dalla competenza residuale non consente alla parte di scegliere discrezionalmente il canale processuale a sé più conveniente, né di supplire *ex post*, attraverso il ricorso al Tribunale, alla propria mancata attivazione del Giudice Sportivo nei termini.

Considerazioni, queste, valide anche se la scelta erronea fosse da attribuirsi a una mancata conoscenza della corretta procedura o all'erronea attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento federale, atteso che l'art. 1, comma 2, del Regolamento di giustizia FIDAL, stabilisce che l'ignoranza delle norme regolamentari «*non può essere invocata a nessun effetto*».





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Da ultimo, sul punto, evidenzia ancora che, anche a voler in ipotesi attribuire natura ordinatoria al termine di tre giorni previsto dall'art. 32 R.G. FIDAL, con tutte le conseguenze del caso, non risultano tuttavia agli atti richieste di proroga di tale termine idonee a fondare una eventuale rimessione nel termine al Giudice Sportivo, né analogo giudizio in via residuale da parte del Tribunale Federale in quanto è principio pacifico che *«l'inosservanza dei termini ordinatori non produce de iure decadenza assoluta dall'esercizio del diritto, in quanto essi possono essere prorogati dal giudice su richiesta delle parti. Tuttavia tale richiesta dovrebbe essere effettuata prima dello spirare del termine, a pena di decadenza»* (Collegio Garanzia dello Sport del CONI, Parere 1/2020), con ciò confermando che, in difetto, la conseguenza inevitabile è analoga a quella ricollegabile al decorso del termine perentorio, ossia la decadenza definitiva.

Ciò osservato si rileva per completezza che, a stretto rigore, il ricorso non supera con il dovuto grado probatorio la cosiddetta "prova di resistenza", deputata a dimostrare che in caso di accoglimento del ricorso la Sport Project VCO avrebbe effettivamente avuto diritto all'attribuzione del titolo italiano reclamato.

Sul punto la ricorrente si affida al differenziale di un solo punto nella graduatoria finale della competizione, dando per scontato che la dedotta posizione irregolare dei due atleti lettoni della ARCA Sparanise Track&Field dimostri automaticamente che in loro assenza il titolo sarebbe stato poi attribuito alla seconda classificata Sport Project VCO, limitandosi a dedurre che i loro *«piazzeamenti si sono rivelati determinanti ai fini del conseguimento del titolo nazionale»*, mentre, al contrario, avrebbe dovuto produrre la graduatoria degli atleti in gara (ma non l'ha fatto), consentendo al Collegio di effettuare il conteggio indispensabile per verificare il superamento della prova di resistenza e la sussistenza dell'interesse concreto ad agire.

L'inammissibilità del ricorso impedisce dunque al Collegio di poter entrare nel merito della vicenda.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

P.Q.M.

il Tribunale Federale, per le ragioni di cui in motivazione, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla A.s.d. Sport Project VCO e compensa fra le parti le spese del giudizio in considerazione della obiettiva novità, della complessità e della particolarità delle questioni trattate.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 12 giugno 2026

Avv. Armando Argano – Presidente Estensore

Avv. Elisa Brigandi – Componente Estensore

Avv. Francesco Banchelli - Componente

